

di Paolo Scarduelli*

Come noto, con i contratti di noleggio auto a lungo termine, un operatore, a fronte di un pagamento di un canone mensile, offre in godimento ai propri clienti (per lo più società, liberi professionisti e, in casi sporadici, privati) un veicolo per un tempo determinato, oltre una serie di servizi quali manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura assicurativa per responsabilità civile e/o furto e incendio, pagamento tassa di proprietà, ecc.

Il "cuore" di questa tipologia di contratti predisposti dalle società di Nlt è rappresentato dalle clausole penali.

A cosa servono

Le penali a carico dei clienti hanno infatti la funzione di mitigare eventi potenzialmente e spesso concretamente pregiudizievoli per le stesse società di noleggio.

Tali eventi possono riguardare casi di danneggiamento o furto dei veicoli,

In queste pagine, introduciamo una nuova rubrica di reale interesse per le società di noleggio e i loro clienti, che riguarda la **normativa legale del Nlt**. A introdurci in questo mondo importante e complesso è l'**Avvocato Paolo Scarduelli**, attraverso un vademecum sulle clausole penali



CLAUSOLE PENALI NEL NLT: FUNZIONI ED EFFICACIA

ritardo o mancato ritiro del veicolo a seguito dell'acquisto da parte della società di Nlt sulla base del contratto sottoscritto dal cliente, risoluzione per inadempimento alle obbligazioni contrattuali, ovvero recesso anticipato dal contratto da parte della società stessa, a causa di situazioni soggettive del cliente (ad es. intervenuta insolvenza o incapacità del cliente a far fronte ai canoni di locazione), anticipata scadenza della durata del renting, ritardi nell'esecuzione di denunce da parte del cliente, costi di

ripristino dello stato del veicolo a fine noleggio, eccedenze chilometriche e, infine, gestione dei costi amministrativi per il pagamento dei canoni o per l'addebito delle multe.

La funzione della clausola penale è sostanzialmente di preventiva liquidazione, convenzionale e forfettaria, dei danni contrattuali da inadempimento o da ritardo: essa fa sì che il debitore inadempiente sia tenuto a risarcire il danno nella misura stabilita nel contratto, senza bisogno che il creditore fornisca alcuna prova in ordine alla

sussistenza e alla quantificazione del danno (art. 1382, II co., c.c.). Il creditore, finché è possibile, può in ogni caso sempre pretendere dal debitore l'adempimento, ma non può cumulare tale pretesa con quella relativa alla penale, tranne il caso in cui questa sia stata stipulata per il semplice ritardo (art. 1383 c.c.). Il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore è possibile solo se esiste un'espressa pattuizione in tal senso, ma in tal caso il creditore dovrà fornire la prova dell'effettivo danno

subito, secondo le regole generali. Quel che è indubbio è che la penale a carico del cliente si dimostra un deterrente per determinati comportamenti e, in generale, assurge ad una funzione spiccatamente risarcitoria per danni che la società di Nlt potrebbe subire; da ciò appare evidente l'importanza assoluta che la clausola penale "tenga" e non possa essere oggetto di contestazioni.

Efficacia e possibili riduzioni

L'articolo 1384 del codice civile stabilisce infatti che la clausola penale anche se concordata tra le parti, può essere ridotta dal giudice. Secondo un recente orientamento giurisprudenziale quest'ultimo ha il potere di ridurre d'ufficio la clausola penale, qualora ritenuta eccessiva, anche in assenza di domanda specifica della parte che sarebbe tenuta al pagamento.

Naturalmente qualsiasi patto che disponga la irriducibilità della penale non può reggere di fronte all'accertamento giudiziale di eccessività manifesta.

Occorre, poi, sottolineare che la specifica normativa a tutela del consumatore (D.lgs. Settembre 2005

nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo.

Anche per tali motivi i contratti stipulati con clienti definibili "consumatori" ai sensi di legge, necessitano di un'attenzione ulteriore in sede di redazione del testo negoziale e in particolare nella predeterminazione delle clausole penali.

Soluzioni attuabili

A parte le considerazioni fatte in materia prettamente giuridica, in linea più generale deve considerarsi che un contratto di Nlt costruito con l'intento di spostare troppo sul cliente il rischio del bene (penali molto alte per ogni rischio, franchigie eccessive, patto di buy back ecc.) si sposta nella sostanza verso la tipologia dei contratti di finanziamento, con tutti i rischi relativi allo svolgimento di attività soggette ad autorizzazione che ne derivano.

La soluzione ideale è quindi quella di costruire clausole penali che possano "ristorare" il reale danno subito ed il mancato utile realizzato a seguito dell'inadempimento.

Per fare un esempio, si può ipotizzare



L'avvocato Paolo Scarduelli

commerciale infine, la previsione di molteplici ed eccessive clausole penali può avere un effetto controproducente per le società di Nlt ai fini delle campagne di contrattualizzazione di nuovi clienti o mantenimento dei contratti in essere.

* Avvocato e Partner di CMS

UNO STUDIO CON UNA STORIA DI OLTRE UN SECOLO

Lo Studio CMS - Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni - opera in Italia dal lontano 1901. In oltre 110 anni di attività ha acquisito una reputazione di affidabilità e qualità che ne hanno fatto uno dei principali studi legali e fiscali in Italia, con esperienza nell'assistenza a primaria clientela sia italiana che straniera. CMS oggi è presente in Europa, Asia, Africa e Sud America, con 55 uffici in 49 città e 30 giurisdizioni.